

circ. n. 2004/72670 del 30/12/2004

Oggetto: Distributori automatici di sigarette; banca dati; modalità di installazione - Attivazione istruttorie

Facendo seguito alle istruzioni di recente adottate in ordine al funzionamento dei dispositivi di erogazione meccanica del tabacco lavorato, si ritiene necessario rimodulare le diverse fasi del procedimento d'installazione dei medesimi.

A partire dal 10 gennaio 2005, le attivazioni di distributori automatici di sigarette saranno soggette ad autorizzazione da parte dei competenti Ispettorati Compartimentali.

Le istanze dalle quali emerga, con certezza, che l'installazione avverrà all'interno della tabaccheria, o nelle sue immediate adiacenze, (con ciò intendendo lo spazio lungo il muro sul lato di ubicazione dell'esercizio entro i dieci metri dalla linea di mezzera dell'ingresso, ovvero il marciapiedi antistante la rivendita lungo lo stesso tratto di muro) saranno portate a conoscenza delle Organizzazioni Nazionali di Categoria maggiormente rappresentative ed accolte.

Quelle, invece, che faranno riferimento all'installazione fuori dai suddetti limiti, o all'interno di altri pubblici esercizi, saranno assoggettate alla consueta istruttoria che prevede la preventiva acquisizione del parere della Guardia di Finanza e delle Organizzazioni Nazionali di Categoria maggiormente rappresentative.

Analoga istruttoria verrà avviata per i distributori automatici di sigarette già installati, ma non ubicati all'interno o nelle immediate adiacenze della rivendita rifornitrice, ai fini della verifica del permanere della loro utilità per il soddisfacimento delle esigenze di servizio.

Tutte le autorizzazioni rilasciate andranno a formare oggetto di apposita anagrafica che sarà trasmessa alla Direzione Generale per la creazione di apposita banca dati centralizzata.

Inoltre, nella considerazione delle accertate difficoltà del completamento, in tempi brevi, della diffusione sull'intero territorio nazionale della nuova carta d'identità elettronica e fino a nuove e diverse disposizioni, che faranno anche riferimento al raggiungimento di uno specifico protocollo d'intesa sulle caratteristiche dei sistemi di rilevamento automatico dell'età, i distributori automatici di sigarette potranno operare solo nelle ore e nei giorni di chiusura della rivendita di riferimento.

Si raccomanda una rigorosa gestione delle attività istruttorie connesse alla materia in questione, rammentando che eventuali trasgressioni alla disciplina di cui innanzi determineranno l'avvio, nei confronti delle parti interessate, di apposita procedura sanzionatoria, così come già evidenziato con precedente circolare n° 2004/3451 del 23 gennaio 2004.